

## **Statuto della Curia (indicazioni)**

La voluta sobrietà utilizzata dal Codice nel descrivere la fisionomia della curia diocesana richiede che la configurazione e il funzionamento della stessa siano disciplinati più precisamente a livello locale mediante la statuizione di apposite norme.

A tale scopo potrebbe essere utile predisporre uno statuto (can. 94) nel quale sia determinata l'identità strutturale della curia, mediante la precisazione degli uffici che la compongono e delle relazioni che intercorrono tra di essi. Questo documento, se del caso, potrebbe poi essere affiancato dal un regolamento, contenente gli opportuni adattamenti delle norme generali previste dal Codice, sul modello di quanto stabilito per i seminari (cf. can. 243) e per i tribunali ecclesiastici (can. 1602 § 3). Lo statuto della curia necessita ovviamente dell'approvazione del Vescovo mediante apposito decreto.

Data la notevole diversità che può assumere il testo dello statuto in relazione alle diverse realtà diocesane non pare opportuno offrirne un formulario simile, ma ci si limita ad indicare i capitoli che potrebbero essere previsti per la redazione dello stesso.

### **I – PRINCIPI GENERALI**

A partire dal can. 469, prima di entrare nella determinazione dei singoli ambiti, è necessario precisare l'identità della curia diocesana, evidenziandone l'unitarietà.

Devono poi essere descritte le finalità della curia, che derivano dal suo compito principale di supporto al Vescovo e possono essere ricondotte a quattro ambiti: essere punto di osservazione per la conoscenza della vita della diocesi, consigliare nelle scelte, assistere nel governo (fornendo gli strumenti necessari per affrontare le scelte richieste), sostenere e coordinare quanto concerne l'applicazione delle indicazioni diocesane (inserite in un programma pastorale o di carattere più puntuale). Non ricade invece direttamente nelle finalità della curia il compito di gestire direttamente le attività diocesane e si deve pertanto distinguere tale profilo da quello più generale della curia stessa (si pensi alla differenza tra promuovere la pastorale della carità e gestire delle iniziative di solidarietà).

Si devono infine richiamare i rapporti della curia con la Chiesa particolare (nella linea del servizio alla stessa, in tutte le sue concrete articolazioni), con i raggruppamenti di Chiese particolari (a livello regionale e nazionale) e con la Chiesa universale.

### **II – ORGANISMI**

In questa parte si descrivono le tipologie di strumenti organizzativi di cui la curia è dotata. Si possono distinguere tre livelli: organismi della curia; organismi specifici; realtà a essa collegate.

#### Organismi della curia:

- gli uffici o servizi (i due termini possono esser usati in modo indifferente o dando ad essi significati differenti, ad es. denominando servizi gli organismi di carattere più marcatamente pastorale), che costituiscono la forma organizzativa di base (si può prevedere la possibilità che uffici più complessi siano suddivisi in sezioni);
- le commissioni, intese come strumenti stabili di aiuto all'azione dell'ufficio o servizio (ad es. la commissione arte sacra a cui ricorre l'ufficio preposto ai beni culturali per decidere se approvare o meno interventi relativi a luoghi sacri);
- le consulte, intese come organismi di consultazione e raccordo tra l'ufficio o servizio e il territorio;
- i comitati, di carattere temporaneo (ad es. per una beatificazione o per un convegno diocesano);

- i coordinamenti, intesi come istanza diocesana di raccordo tra realtà diverse (ad es. il coordinamento di associazioni, movimenti e gruppi);
- gli osservatori, intesi come luogo in cui prestare particolare attenzione ad una certa tematica per offrire suggerimenti (ad es. un osservatorio sulla giustizia e la pace);
- le segreterie (punti di riferimento operativo, ad es. per le scuole diocesane di formazione per operatori pastorali).

Organismi specifici, che rientrano nella composizione della curia ma con una loro autonomia:

- Tribunale diocesano,
- Consiglio per gli affari economici diocesano,
- Collegio dei consultori.

Realtà collegate che, pur non appartenendo formalmente alla curia diocesana, si rapportano strettamente ad essa e sono in qualche modo al suo servizio:

- enti di cui la diocesi usufruisce per la sua azione (“opere diocesane” o “opere pie”, o altre realtà comunque denominate che offrono supporto alle attività proprie della diocesi),
- soggetti diocesani con finalità specializzate e organizzazione autonoma (istituto per il sostentamento del clero, ...);
- organismi diocesani costituiti per specifiche finalità pastorali (ad es. il centro diocesano vocazioni)

### III – SOGGETTI

#### 1) Diritti e doveri di quanti operano nella curia

Si individuano i diritti e i doveri di quanti operano nella curia (descrivendo l’atteggiamento di servizio richiesto e richiamando alcuni doveri specifici, ad es. circa le regole da osservare nel decidere se rilasciare o meno interviste, il rispetto del segreto anche una volta lasciato il servizio), distinguendo quanto concerne in modo specifico i laici (si dovrà rimandare anche allo strumento contrattuale), i presbiteri (con la precisazione del modo in cui il sacerdote deve vivere il suo servizio in curia e nello stesso tempo garantire anche un servizio pastorale sul territorio), i diaconi e i consacrati.

Si dovranno anche precisare i criteri per il conferimento degli incarichi canonicamente configurati (cf. can. 145), la durata dei singoli mandati (ad es. cinque anni), i limiti di età (ad es. 75 anni).

Le determinazioni sull’aspetto retributivo saranno precisate in altra sede (il contratto per i dipendenti laici, le disposizioni annuali per il sostentamento del clero per quanto concerne i presbiteri). Nello statuto della curia potranno essere richiamati solo alcuni principi generali.

#### 2) Tipologie degli incarichi previsti

Dopo avere richiamato il compito del tutto specifico del Vescovo all’interno della Curia diocesana, si precisano i compiti dei soggetti a cui sono affidati compiti direttivi:

- il Vicario generale (o i Vicari generali) con la giurisdizione che gli compete
- il Moderatore di Curia (se distinto dal Vicario generale)
- i Vicari episcopali (soprattutto quelli operanti in curia in quanto responsabili di un ambito della vita diocesana, ad es. il Vicario per la vita consacrata)
- gli eventuali Delegati vescovili (in aggiunta o al posto dei Vicari episcopali)
- il Consiglio episcopale (ai sensi del can. 473 § 4 è composto solo dai Vicari generali ed episcopali: il Moderatore di curia non Vicario generale potrà farvi parte se è anche Vicario episcopale; allo stesso modo, il vicario giudiziale potrà partecipare solo se, nel contempo, è vicario generale)
- i responsabili degli organismi di curia, precisandone a livello generale le competenze, i doveri ed eventualmente stabilendo riunioni periodiche dei responsabili (con la costituzione o meno di un “Consiglio di Curia”).

Possono infine essere indicati altri incarichi previsti nella curia, di carattere non direttivo: addetti o collaboratori dei singoli organismi di curia, responsabili della singola sezione di un ufficio, ... Ovviamente non tutti coloro che lavorano nella curia disporranno di un incarico canonicamente configurato (quali ad es. i compiti non previsti in modo stabile o quelli puramente applicativi, che non rispondono come tali a un fine spirituale).

#### IV – ATTIVITA'

In questa parte dovrebbero essere affrontate tutte le questioni relative alle attività della Curia:

- atti di curia: raccolta delle istanze e produzione di documenti nonché inoltro della corrispondenza (protocollo generale, ingresso unitario o meno delle istanze, ...); rapporto con l'archivio storico ed eventuale archivio di deposito (in cui collocare i documenti prima della loro collocazione definitiva nell'archivio storico);
- iniziative diocesane: modalità per la predisposizione e l'organizzazione delle singole iniziative diocesane;
- manutenzione ordinaria: procedure per la manutenzione e lo sviluppo delle strutture e per l'acquisto di strumentazione tecnologica
- risorse economiche: bilancio preventivo, percorsi di approvazione interni con eventuale commissione di valutazione, garanzia di una cassa unificata (evitando la costituzione nella curia di "casse autonome"), tasse previste (secondo i criteri stabiliti dalla provincia ecclesiastica);
- rapporti con l'esterno: modalità da osservare per la tutela della riservatezza; modalità da osservare per la predisposizione di pubblicazioni

#### V – STRUTTURA DELLA CURIA

Gli organismi della curia (uffici/servizi con gli organismi ad essi relativi) possono essere raggruppati in alcuni ambiti di coordinamento, affidati eventualmente alla responsabilità di un Vicario episcopale o di un delegato vescovile; la descrizione di tali ambiti di coordinamento e quindi dei singoli organismi corrisponde alla struttura della curia.

Si potranno pertanto precisare:

- il nome da attribuire agli ambiti di coordinamento, sia individuando una terminologia generale (ad es. denominare gli ambiti "settori") sia determinando il nome dei singoli ambiti previsti (ad es. "settore per la formazione del clero");
- la figura di coordinamento del settore, che si ricollegherà alle indicazioni del punto III 2) sui soggetti direttivi (potrà essere un Vicario episcopale o un delegato vescovile)
- l'ambito di competenza di ogni settore (anche indicando realtà esterne alla curia che tuttavia rientrano nelle competenze dell'ambito considerato, ad es. il settore per i laici potrebbe essere invitato a un peculiare rapporto con l'AC);
- l'elenco degli organismi che rientra in ogni settore: le tipologie degli organismi di curia sono quelle indicate nella parte II.

Nella parte relativa alla struttura potrà infine essere precisato quanto risulta utile per descrivere le competenze e le articolazioni di ogni ufficio/servizio e degli organismi ad essi complementari (commissioni, consulte, comitati, segreterie, coordinamenti, osservatori). Per ogni ufficio/servizio si devono quindi precisare:

- l'esatta denominazione;
- i compiti affidati;
- la delega di eventuali potestà specifiche al responsabile dell'ufficio;
- l'eventuale articolazione in sezioni;
- i rapporti con altri organismi o realtà diocesane (anche esterne alla curia);

- gli incarichi previsti (ad es. all'interno della cancelleria: il cancelliere, il vice-cancelliere e il notaio);
- il responsabile a cui l'ufficio deve far riferimento (ad es. il moderatore di curia oppure un determinato Vicario episcopale o delegato vescovile);
- gli eventuali organismi complementari con i criteri per la loro composizione e direzione;
- alcuni aspetti specifici di un determinato ufficio.

A titolo di esempio si presenta il seguente prospetto di articolazione strutturale della curia diocesana:

## **Settori**

*Settore centrale*, sotto la responsabilità del Moderatore di curia:

- a) cancelleria vescovile;
- b) ufficio legale;
- c) archivio;
- d) ufficio cassa-contabilità della Curia;
- e) segreteria tecnica.

*Settore per la formazione del clero*, sotto la responsabilità di un Vicario episcopale o di un Delegato vescovile, comprende:

- a) l'ufficio per la formazione permanente del clero;
- b) l'ufficio per l'orientamento alle vocazioni speciali.

*Settore per la vita consacrata*, sotto la responsabilità di un Vicario episcopale o di un Delegato vescovile, comprende:

- a) l'ufficio per la pastorale della vita consacrata.

*Settore per l'annuncio della Parola e per la Liturgia*, sotto la responsabilità di un Vicario episcopale o di un Delegato vescovile, comprende:

- a) l'ufficio catechistico per l'annuncio della Parola di Dio;
- b) l'ufficio liturgico;
- c) l'ufficio missionario diocesano.

*Settore per la formazione e l'educazione del popolo di Dio*, sotto la responsabilità di un Vicario episcopale o di un Delegato vescovile, comprende:

- a) l'ufficio per la pastorale della famiglia;
- b) l'ufficio per la pastorale dell'età evolutiva;
- c) l'ufficio per la pastorale scolastica;
- d) l'ufficio per la pastorale della salute;
- e) l'ufficio Caritas (da distinguere dalle attività caritative diocesane);
- f) l'ufficio della pastorale sociale, del lavoro e dell'economia;
- g) l'ufficio per la pastorale degli strumenti della comunicazione sociale.

*Settore per le attività economiche* sotto la responsabilità di un Vicario episcopale o di un Delegato vescovile, comprende:

- a) l'ufficio dell'economista;
- b) l'ufficio per gli affari economici delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici;

- c) l'ufficio promotoria legati pii;
- d) l'ufficio dei beni artistici e culturali della Chiesa.

#### VI – ORGANISMI CON ORGANIZZAZIONE AUTONOMA

Sono elencato gli organismi che dispongono di un'autonoma organizzazione, proponendo per ciascuno di essi il relativo regolamento.

##### **Tribunale Ecclesiastico Diocesano**

Con la precisazione delle competenze e degli uffici previsti.

##### **Collegio dei consultori**

A norma del can. 502 è obbligatorio, collabora con il governo della diocesi e ha competenze specifiche in casi di sede vacante.

##### **Consiglio diocesano per gli affari economici**

A norma del can. 492 è obbligatorio e collabora con il Vescovo per l'amministrazione dei beni economici, secondo le competenze precisate dal Codice.

#### VII - ORGANISMI DIOCESANI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DIOCESANE (eventuale).